

SENTENZA
N. 310/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott. Antonio Cantillo ha pronunciato all'udienza del 20.2.2019 la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio iscritto al n. 5942 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2015 vertente

TRA

VITOLO Benito, nato il 23.6.1974 a Salerno, (C.F.:VTLBNT74H703V) rapp.to e difeso, giusto mandato a margine del ricorso, dall'avv. Angelo Caramanno, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno, alla Via San Leonardo, n.236/A;

Ricorrente

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma (C.F.: 80078750587), in pers. del Presidente e l.r. pro tempore, rapp.to e difeso in virtù di procura alle liti per Notar Paolo Castellini di Roma del 21 luglio 2015, dall'avv. Emilia Conrotto, entrambi elettivamente domiciliati in Salerno, c.so Garibaldi n. 38, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dell'Ente;

Resistente

OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.

A handwritten signature, possibly 'H', enclosed within a circle.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 28.7.2015, Vitolo Benito agiva nei confronti dell'I.N.P.S., all'uopo rivolgendosi al Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, deducendo che:

- in data 30.10.2013 si era risolto il suo rapporto di lavoro con la soc. Fibre Ottiche Sud – FOS s.r.l. e, pertanto, egli, avendo nel contempo presentato al centro per l'impiego del Comune di Battipaglia dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa (così acquisendo lo status di disoccupato), aveva inoltrato in via informatica domanda di indennità di mobilità ordinaria;
- stante l'omessa pronuncia dell'Istituto sulla domanda in parola nel termine di 120 giorni, egli aveva proposto, in data 12.8.2014, ricorso al Comitato Provinciale dell'Ente, il quale, con delibera del 4.11.2014 aveva rigettato l'istanza;
- detto provvedimento reiettivo era illegittimo per difetto di motivazione, non avendo l'organo dell'Ente convenuto debitamente illustrato l'iter motivazionale che aveva condotto al rigetto dell'istanza;
- in ogni caso la scarsa motivazione del provvedimento reiettivo *de quo* era erronea in diritto, posto che la sola apertura di partita IVA da parte del ricorrente non poteva costituire una causa ostativa all'accesso alla mobilità ordinaria, atteso che alla data della proposizione del ricorso amministrativo il ricorrente non aveva posto in essere alcuna attività imprenditoriale (come desumibile dal CUD 2013).

Per tali ragioni il Vitolo concludeva chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inefficacia o di nullità del provvedimento reiettivo del Comitato Provinciale dell'INPS e, nel merito, l'accertamento del diritto del Vitolo a percepire l'indennità di mobilità ordinaria richiesta.

Con vittoria delle spese di giudizio e degli onorari.

2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, l'INPS si costituiva in giudizio, con memoria difensiva depositata telematicamente con la quale deduceva che: - era da ritenersi

infondata la censura di difetto di motivazione del provvedimento; - nel merito il Vitolo non aveva diritto all'indennità di mobilità richiesta il 13.12.2013 in quanto aveva aperto una partita IVA con inizio attività dichiarato alla data del 24.9.2013 ed era iscritto alla Gestioni artigiani INPS dal novembre 2013, avendo dichiarato redditi d'impresa per gli anni 2013 (€ 2.559,00 da novembre 2013), 2014 (€ 15.516,04) e 2015 (€ 6.478,36), sicché rientrava nella generale incompatibilità tra l'indennità di mobilità e lo svolgimento di lavoro autonomo (oltre che subordinato) con ricavo annuo superiore ad € 4.800,00 (o 8.000,00 in caso di collaborazioni coordinate e continuative).

L'Ente convenuto, quindi, concludeva per il rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.

3. Alla prima udienza il Giudice autorizzava il deposito di note illustrative, dopodiché, dopo una serie di rinvii senza lo svolgimento di attività processuale, si preveniva all'odierna sessione, nella quale la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza (con termine di giorni 45 per la stesura della motivazione).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il giudice che il ricorso di parte attrice sia infondato.

In tal senso va premesso, in punto di diritto, che secondo il condivisibile e consolidato insegnamento di legittimità le finalità perseguite dall'art. 7, comma 5, devono ravvisarsi nello scopo di indirizzare ed incentivare il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, risolvendosi in un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio (cfr., tra le altre, Cass., 18 settembre 2007, n. 19338; Cass., 21 luglio 2004, n. 13562; Cass., 28 gennaio 2004, n. 1587; Cass., 10 settembre 2003, n. 13272; Cass., 20 giugno 2002, n. 9007; Cass., 25 maggio 2010, n. 12746).

In sostanza, secondo la riferita e condivisibile giurisprudenza di legittimità, *<<l'erogazione in un'unica soluzione ed in via anticipata dei vari ratei dell'indennità non è più funzionale al*



sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, cosicché l'indennità perde la connotazione tipica - che le è propria - di prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio (ovvero associandosi a una cooperativa) nell'obiettivo perseguito dalla citata disposizione legislativa (configurante un'ipotesi tipica di legislazione promozionale) di creare i presupposti affinché nuovi soggetti assumano l'iniziativa di attività di natura imprenditoriale o professionale riducendo, in tal modo, l'eventualità di un intervento del sistema previdenziale in forma meramente assistenzialistica e, sotto altro profilo, sollecitando una partecipazione "attiva" da parte del lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione>> (cfr. Cass. Sez. Lav., n. 2497 del 01/02/2018, Rv. 647308 e, ex multis, Cass., 20 giugno 2002, n. 9007).

Dato il carattere di specialità della citata previsione, dunque, non è consentito farne applicazione al di fuori dei casi in essa previsti, non trattandosi di un principio generale, per cui va esclusa la compatibilità della percezione dell'indennità in esame con lo svolgimento di lavoro autonomo.

Inoltre, alla luce dell'art. 7, comma 12, L. cit., deve rammentarsi che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza del 6 dicembre 2002, n. 17389 hanno chiarito che il richiamo al testo della normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, dimostra che la medesima deve considerarsi inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella norma istitutiva dell'indennità di mobilità, con la conseguenza che, più che di "rinvio" da una norma ad un'altra, deve parlarsi di applicazione diretta di una norma nel suo effettivo contesto letterale e sostanziale, avente per contenuto tutta la disciplina idonea a regolare l'indennità di mobilità. Posto che l'indennità di disoccupazione e l'indennità di mobilità presentano, nella finalità e nella struttura, evidenti analogie, rientrando entrambe nel più ampio *genus* degli ammortizzatori sociali contro lo stato di bisogno dovuto alla disoccupazione (v. Corte Cost., 9 giugno

2000, n. 184, Corte Cost., 19 luglio 2011, n. 234).

In definitiva, la disciplina della compatibilità e cumulabilità della indennità di mobilità con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata od autonoma, al di fuori delle limitate, e speciali, ipotesi normative sopra evidenziate, deve essere ricercata – giusta la chiara previsione dell'art. 7, comma 12, secondo cui: *<<L'indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonché dalle disposizioni di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 37>>* - nei principi fissati in linea generale dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 77 (sul "controllo della disoccupazione") e, in dettaglio, dal R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, art. 52 e segg., i quali sanciscono la cessazione del godimento della indennità di disoccupazione nel caso in cui l'assicurato abbia trovato una nuova occupazione, o la sospensione della stessa in caso di svolgimento di lavori precari che non superino una determinata durata; con la conseguenza, parimenti affermata *expressis verbis* dalla giurisprudenza di legittimità, che anche lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma, suscettibile di redditività, fa cessare lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria e comporta il venir meno tanto del diritto all'indennità di disoccupazione quanto del diritto all'indennità di mobilità (v., Cass., 14 agosto 2004, n. 15890 e 1 settembre 2003, n. 12757).

La norma contenuta nella L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 5, in conclusione, data la sua specialità non costituisce principio generale, sicché lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma suscettibile di redditività, come nella specie, fa cessare lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria e comporta il venir meno tanto del diritto all'indennità di disoccupazione quanto del diritto all'indennità di mobilità (Cass., Sez. Lav., n. 2497 del 01/02/2018, Rv. 647308; Cass. Sez. Lav., n. 20826 del 02/10/2014, Rv. 632572 e Cass. Sez. Lav., n. 15890 del 14/08/2004, Rv. 575728, per la quale: *<<L'erogazione della integrazione guadagni così come dell'indennità di mobilità sono*

incompatibili con lo svolgimento di attività lavorativa, subordinata o autonoma, suscettibile di redditività, mentre è irrilevante che la medesima attività non sia prevalente o non sia retribuita, dovendosi in tal senso interpretare la normativa vigente e in particolare il disposto di cui all'art. 8 del D.L. 21 marzo 1988 n. 86, convertito in legge n. 160 del 1988, normativa richiamata, ai fini dell'indennità di mobilità, dall'art. 7 della legge n. 223/91>>).

Orbene, nel caso di specie l'INPS ha correttamente dato rilievo alle seguenti circostanze, debitamente comprovata in questo giudizio dall'Ente resistente in via documentale: - il ricorrente, sin da epoca antecedente alla presentazione della domanda di erogazione dell'indennità di mobilità (avvenuta il 13.12.2013 senza alcuna dichiarazione di svolgimento di attività autonoma e senza indicazione del reddito presunto), cioè sin dalla fine di settembre 2013, risultava aver iniziato un'attività di lavoro autonomo di tipo artigiano produttiva di reddito (aprendo la P. IVA n. 05186720651); - in relazione a detta attività artigiana si era iscritto alla Gestione Artigiani dell'INPS dal novembre 2013; - grazie alla attività autonoma aveva conseguito, nei soli due mesi del 2013 successivi all'inizio dell'attività, il reddito di € 2.559,54 e, nei successivi anni 2014 e 2015 rispettivamente i redditi annui di €15.516,04 e 6.478,36.

Risulta, dunque, pienamente legittima la decisione dell'INPS di rigettare l'istanza di riconoscimento dell'indennità di mobilità presentata nel dicembre 2013 da Vitolo Benito.

E' appena il caso di aggiungere che, attenendo il giudizio del giudice del lavoro in punto di spettanza di prestazioni previdenziali o assistenziali non al mero vaglio di legittimità degli atti degli Enti previdenziali ma alla concreta sussistenza o meno del diritto dell'attore all'ottenimento della prestazione, appaiono irrilevanti, e sostanzialmente inconferenti, le articolate doglianze dell'attore in ordine all'asserito vizio di motivazione del provvedimento reiettivo reso dal Comitato Provinciale dell'INPS il 4.11.2014; difetto assoluto di motivazione, peraltro, neppure ravvisabile nel caso in esame poiché la motivazione del provvedimento in questione, pur oggettivamente assai succinta, consente comunque di



comprendere con sufficiente chiarezza quale sia la *ratio* del mancato riconoscimento al ricorrente dell'indennità in questione.

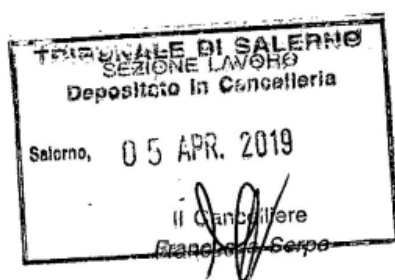
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91, 1° comma, cod. proc. civ., e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, tenendo conto del valore della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5942 del ruolo generale lavoro dell'anno 2015, promosso da Vitolo Benito contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'I.N.P.S., delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.138,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge;
- 3) Indica in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.

Salerno, 20.2.2019.



Il Giudice del Lavoro

dott. Antonio Cantillo